

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 23107 122.11.2019 del 25 ottobre 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 4

Oggetto: Art. 29 della l.r. n. 8/2018: integrazione oraria dipendenti S.A.S.

Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro -
Ragioneria Generale della Regione (rif. nota 23
settembre 2019, prot. n. 49287)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento, nel fare riferimento alla norma indicata in oggetto ed alla precorsa corrispondenza, chiede se alla luce di quanto previsto nella “sentenza” della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Campania n.225/2013, “*possa ritenersi consolidato l'orientamento già espresso o lo stesso possa essere oggetto di revisione*”.

2. L'art. 29, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato “*Integrazione oraria personale SAS*”, dispone: “*Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*”.

La questione dell'interpretazione e della portata applicativa della norma sopra riportata è stata affrontata dallo Scrivente con parere 7 giugno 2019, n. 12999 16.11.2019 reso a codesta Ragioneria Generale.

In quella sede questo Ufficio ha evidenziato che l'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 8/2018 ha autorizzato la società SAS a disporre l'integrazione dell'orario di lavoro dei propri dipendenti *“a 34 ore settimanali”* introducendo una espressa deroga al disposto dell'articolo articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 a mente del quale è fatto divieto, alle società a partecipazione pubblica, *“di procedere a nuove assunzioni di personale”*.

Si è, altresì, sottolineato che la disposizione sopra richiamata ha natura derogatoria e, in quanto tale, deve esserne privilegiata un'interpretazione strettamente letterale e restrittiva; conseguentemente, si è concluso: *“L'interpretazione letterale della norma in esame impone, dunque, di ritenere che l'integrazione oraria autorizzata sia limitata a 34 ore settimanali, non potendosi la stessa estendersi fino al 36 ore”*.

Ciò premesso, non sembra che l'orientamento sopra espresso possa essere oggetto di revisione alla luce del contenuto della *“sentenza”* (*rectius*: parere) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 13 giugno 2013, n. 225 trasmessa a questo Ufficio da codesta Ragioneria Generale.

Ed invero, il predetto Organo di controllo, nell'esaminare il quesito concernente la possibilità di incrementare l'orario di lavoro di un dipendente comunale assunto con rapporto a tempo parziale, ha richiamato il proprio precedente parere n. 496/2011 laddove si è affermato che *“in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time), cui, in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*.

La Sezione altresì aggiungeva *“Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei “tetti di spesa” operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale, nei confronti degli enti sottoposti al patto di stabilità interno”*.

Secondo il riportato orientamento sembra che la facoltà di incremento dell'orario di lavoro di un dipendente assunto con contratto part-time possa essere legittimamente esercitata purchè siano rispettati tutti i vincoli ed i limiti fissati dal legislatore e, comunque, fermo restando l'obbligo di includere nella spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire che l'incremento orario comporta.

La ricostruzione sopra riportata non è tuttavia completa qualora non si evidenzi che la medesima Sezione ha altresì avvertito *“che i succitati principi di cui al parere di questa Sezione Campania n. 496/2011/PAR non potrebbero comunque trovare applicazione in cospetto di operazioni deformative dei caratteri tipologici del rapporto di lavoro part-time, e, cioè, di operazioni che, in ragione del massimo incremento orario e/o di una radicale novazione oggettiva del contratto, determinassero l’acquisizione, da parte dell’originario rapporto di lavoro a tempo parziale, delle principali caratteristiche di un rapporto a tempo pieno (...), con contestuale perdita di quelle cui va rapportata la “causa” tipica del contratto di lavoro a tempo parziale”*.

In altri termini, alla stregua di tale precisazione, l’eventuale incremento orario è ammissibile purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché tale aumento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale.

Premesso quanto sopra, passando alla fattispecie in esame, l’orientamento espresso da questo Ufficio nel citato parere n. 12999/2019 sembra, invero, porsi in linea con le conclusioni cui perviene la Sezione regionale della Corte dei Conti nel citato parere n. 225/2013; ed infatti, questo Ufficio ha ritenuto ammissibile l’incremento delle ore lavorative entro gli stretti limiti espressamente previsti dal legislatore regionale atteso che la disposizione interessata, autoqualificandosi quale norma di deroga, non poteva che essere interpretata secondo lo stretto significato letterale.

Né può ritenersi che l’inciso *“prevedendo il completamento dell’orario di servizio settimanale del proprio personale”* sia stato utilizzato dal legislatore regionale con il fine di concedere alla società *de qua* una seconda autorizzazione per l’incremento dell’orario di lavoro fino a 36 ore; ed invero, diversamente opinando, si verrebbe ad una radicale trasformazione del contratto da part-time in full-time e, dunque, ad una manovra che si pone in contrasto proprio con lo stesso orientamento della Corte dei Conti sopra riportato.

Diversamente, solo un intervento del legislatore regionale potrebbe definire l’esatta portata della norma *de qua*.

In proposito si segnala, infine, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia 11 dicembre 2017, n. 159 laddove si legge: *“un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione, sempre che ciò non costituisca una manovra elusiva (ex plurimis, Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR;*

Sez. controllo Campania n.20/2014/PAR; Sez. controllo Sicilia n.68/PAR/2017; Sez. controllo Sicilia n.176/PAR/2017; Sez. controllo Molise n.40/2017/PAR; Sez. controllo Abruzzo n.12/2017/PAR). E' stato ritenuto elusivo l'incremento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale a 35 ore settimanali (Sez. controllo Sardegna n.67/2012/PAR; SS.RR. Sicilia, n.96/2012/PAR; Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR)''.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993